

STATUTO C.P.P. MANTOVA

ART. 1

Denominazione

All' interno dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO DI MANTOVA DENOMINATO CIMI - EBAM" è costituito il "COMITATO PARITETICO PROVINCIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA" in breve "**C.P.P. MANTOVA**"

ART. 2

Sede

L'Associazione ha sede a Mantova, Via Principe Amedeo, 27 – Galleria Landucci 2 **presso la sede dell'ente bilaterale CIMI - EBAM**

ART. 3

Scopo e oggetto

L'Associazione, nell'ambito ed in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, tempo per tempo vigenti, ha per scopo:

- a) la raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla Sicurezza sul lavoro con la formazione prevista;
- b) la promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza, sia dei Rappresentanti alla Sicurezza e sia per i lavoratori O.T.I. e O.T.D. agricoli e florovivaisti, dipendenti di aziende agricole, singole o associate e (*contoterzisti della Provincia di Mantova*).
- c) la promozione e l'attuazione di iniziative e progetti finalizzati alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori stabilmente occupati nel settore anche attraverso specifici accordi con le locali competenti autorità sanitarie;
- d) la definizione e l'attuazione di percorsi formativi, anche congiunti lavoratore/datore di lavoro con il monitoraggio delle attività svolte, ove richiesto, da parte degli Enti preposti;
- e) la promozione, la valorizzazione e la diffusione delle visite periodiche definite dai protocolli A.T.S.;
- f) l'individuazione e l'attuazione di tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune per la sicurezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, macchinari, impianti e materiali utilizzati dai lavoratori di cui alla precedente lett. c).
- g) i compiti e le funzioni demandate dal d.lgs. n. 81/2008, agli art. 2, comma 1, lettera ee) e art. 51.

h) la segreteria organizzativa di iniziative progettuali anche con partner istituzionali.

i) i compiti e le funzioni dell'allegato n. 17 del CCNL operai agricoli e florovivaisti sottoscritto tra le parti il 19 giugno 2018 e art 5 dello Statuto CIMI – EBAM.

A tali fini l'Associazione potrà promuovere inoltre, attività di informazione, di istruzione e formazione professionale dei lavoratori agricoli, dei datori di lavoro, dei dirigenti sindacali designati dalle Organizzazioni provinciali firmatarie dei contratti di lavoro dell'agricoltura della provincia di Mantova nonché gestire, in proprio e/o per conto di altro organo della contrattazione collettiva, programmi per la promozione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 4

Fondo comune

Il Fondo comune del C.P.P. MANTOVA è costituito:

- a) dai contributi obbligatori dovuti dalle aziende datrici di lavoro nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali;
- b) dai contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c) da ogni altra eventuale entrata, ivi compresa una integrazione da parte della Cassa C.I.M.I. - EBAM;
- d) da immobilizzazioni, computers e attrezzature varie necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 5

Riscossione contributi

La riscossione dei contributi di cui all'art. 4, lett. a), nella misura fissata dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, avverrà tramite il servizio di esazione dell'INPS, già in essere mediante convenzione con la CIMI-EBAM di Mantova.

La CIMI-EBAM verserà le somme riscosse, per i titoli di cui sopra su apposito c/c bancario intestato al C.P.P. MANTOVA, operante presso la Banca designata allo scopo dal Comitato di Gestione.

In caso di mancato accordo con l'INPS, C.P.P. MANTOVA potrà avvalersi della facoltà di riscossione diretta dei contributi oppure anche per tramite CIMI-EBAM sempre con riscossione diretta, da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento del C.P.P. MANTOVA stesso nonché per la gestione degli elenchi dei Rappresentanti alla Sicurezza e dei lavoratori, per il reperimento dati e la gestione delle attività poste in essere, in attuazione dello scopo e oggetto sociale di cui all'art. 3.

ART. 6
Garanzia per i fini istituzionali

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'attuazione delle finalità dell'Ente, le Organizzazioni sindacali promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi, al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie per i fini istituzionali dell'Ente.

ART. 7
Bilancio

L'esercizio del C.P.P. MANTOVA, si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Comitato di Gestione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio, che viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 8
Organi

Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea, il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori.

ART. 9
Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera sui seguenti argomenti: - nomina delle cariche dell'Associazione; - approvazione del bilancio; - determinazione del compenso ai Componenti il Comitato di Gestione; - determinazione del compenso ai Revisori; - modifica dello statuto; - scioglimento dell'Associazione. La convocazione dovrà avere luogo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo stabiliti per l'adunanza e le materie da trattare, da comunicarsi 8 giorni prima da parte del Presidente del Comitato di Gestione, con mezzi che garantiscano la tempestiva ed effettiva informazione degli interessati, quali: lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Per la validità dell'Assemblea sarà sempre necessaria la presenza di almeno quattro membri, in rappresentanza di due sigle sindacali e due datoriali, personalmente o a mezzo di delegati designati dalla medesima Organizzazione Sindacale di appartenenza del delegante.

Le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti con un minimo di due sigle sindacali e due datoriali a favore.

Delle sedute dell'Assemblea dovrà essere tenuto apposito verbale sottoscritto da chi ha il ruolo di presiedere l'Assemblea e dal Responsabile dell'ufficio che funge da Segretario Verbalizzante.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede del C.P.P. e tenuti a disposizione per la visione in loco da parte dei soci.

ART. 10 **Comitato di Gestione**

La gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente è demandata ad un Comitato di Gestione formato da 6 componenti effettivi e 6 supplenti, nominati in modo paritetico dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il CPL dei lavoratori agricoli e florovivaisti, promotrici dell'Associazione C.P.P. MANTOVA e durano in carica 4 anni.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione sono nominati dal Comitato tra i propri componenti alternandosi a rotazione tra i rappresentanti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni dei lavoratori. La durata in carica è di 2 anni per il Presidente del Comitato di Gestione e per il Vice Presidente dello stesso. Il Presidente del Comitato di Gestione non può essere di emanazione datoriale o sindacale in concomitanza con il Presidente dell'Ente CIMI - EBAM. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei membri, si provvederà alla sua sostituzione con un nuovo membro indicato dalla stessa Organizzazione sindacale che aveva designato il membro mancante. Il nuovo membro così designato rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri componenti. Mancando la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di Gestione avrà fra l'altro, la facoltà di:

- decidere su qualsiasi oggetto che abbia attinenza o connessione con la funzionalità e l'attività del C.P.P. MANTOVA;
- compiere qualsiasi atto diretto al perseguimento dei fini istituzionali del CPP;
- redigere il conto consuntivo;
- decidere su eventuali ricorsi in materia di diritto alle prestazioni;
- stabilire le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- gestire quanto demandato dall'art. 5 lettera b) dello Statuto CIMI - EBAM
- decidere in generale su tutte le materie relative alla corretta gestione del C.P.P. MANTOVA.

Il Comitato di Gestione si riunisce a scadenze periodiche, che verranno stabilite dallo stesso, e a seconda delle necessità, su invito del Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Comitato è convocato con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione, da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle sue deliberazioni, sarà sempre necessaria la presenza di almeno quattro membri componenti o supplenti (già indicati per ciascuno di essi dalla medesima organizzazione di appartenenza), in rappresentanza di due sigle sindacali e due datoriali, le delibere dovranno essere adottate a maggioranza dei presenti con un minimo di 2 sigle sindacali e 2 datoriali a favore.

Delle sedute del Comitato di Gestione, dovrà essere tenuto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso e dal Direttore/Responsabile dell'ufficio che funge da Segretario Verbalizzante.

ART. 11

Poteri del Comitato di gestione

È facoltà del C.P.P. MANTOVA di acquistare, con apposita delibera del Comitato di Gestione, strumenti ed attrezzature da destinarsi agli scopi per il quale il C.P.P. MANTOVA è stato costituito. La delibera del Comitato non è necessaria per il materiale di consumo corrente e per gli strumenti di funzionalità dell'ufficio, per il quale è sufficiente l'autorizzazione del Presidente o del Direttore/Responsabile dell'ufficio.

ART. 12

Rappresentanza

Il Presidente del Comitato di Gestione: - ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con terzi; previa autorizzazione del Comitato di gestione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti od intere categorie di atti; - convoca e presiede il Comitato di Gestione; - cura e segue l'attività complessiva dell'Ente, accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

ART. 13

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati fuori dall'ambito dei componenti il Comitato di Gestione e iscritti all'albo dei revisori legali.

I 2 componenti effettivi ed i 2 supplenti saranno nominati pariteticamente dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori.

Il terzo componente viene nominato di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive.

Le prime cariche vengono attribuite all'atto di costituzione dell'Associazione. In seguito, esse vengono attribuite con delibera assembleare. Delle sedute del Collegio dei Revisori dovrà essere tenuto apposito verbale controfirmato dai membri del Collegio stesso. Il Collegio dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 14 **Scioglimento**

La durata del C.P.P. MANTOVA è illimitata, tuttavia esso può essere sciolto per:

- a) impossibilità del raggiungimento degli scopi per cui è stato costituito;
- b) per altre ragioni d'ordine straordinario ed eccezionale che ne impediscano la gestione.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea all'unanimità. In caso di scioglimento il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Ultimata la liquidazione il Fondo comune residuo del C.P.P. MANTOVA sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.